

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

che stabilisce disposizioni particolari in materia di restituzioni nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1638/90 della Commissione, del 18 giugno 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina⁽⁴⁾, è stato deciso di non fissare la restituzione per i prodotti esportati a destinazione della Repubblica democratica tedesca; che appare giustificato non prendere in considerazione la mancata fissazione della restituzione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione concessa in caso di esportazione verso altre destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La mancata fissazione di una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 a destinazione della Repubblica democratica tedesca, il cui tasso è inferiore al tasso più basso fissato per le altre destinazioni, non è presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁵⁾, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽⁶⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 19 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 19. 6. 1990, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.